

DELIBERAZIONE 17 GENNAIO 2013
7/2013/R/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA RICERTIFICAZIONE DI SNAM RETE GAS S.P.A. IN QUALITÀ DI GESTORE DI SISTEMA DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE IN SEPARAZIONE PROPRIETARIA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 gennaio 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento CE n. 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale che abroga il regolamento CE n. 1775/2005 (di seguito: regolamento CE 715/2009);
- il regolamento n. 713/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce una Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: D. lgs. 93/11);
- la legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (di seguito: legge 27/12);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012 (di seguito: dPCM 25 maggio 2012);
- il parere della Commissione europea (di seguito: Commissione) del 1 agosto 2012, C(2012) 5333 (protocollo Autorità 24411 del 6 agosto 2012, di seguito: parere della Commissione);
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 153/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 153/11);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 22/2012/A;

- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2012, 191/2012/E/GAS (di seguito: deliberazione 191/2012/E/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 4 ottobre 2012, 403/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 403/2012/R/GAS);
- la determina 30 novembre 2011, n. 4/11 del Direttore della Direzione Tariffe dell’Autorità;
- la comunicazione di Snam S.p.A. del 16 ottobre 2012 (protocollo Autorità 32547 del 16 ottobre 2012, di seguito: comunicazione del 16 ottobre 2012);
- la comunicazione del responsabile di conformità di Snam Rete Gas S.p.A. del 25 ottobre 2012 (protocollo Autorità 33845 del 26 ottobre 2012, di seguito: comunicazione del 26 ottobre 2012);
- la comunicazione di Snam S.p.A. del 14 dicembre 2012 (protocollo Autorità 41299 del 14 dicembre 2012, di seguito: comunicazione del 14 dicembre 2012).

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2009/73/CE ha introdotto nuove disposizioni in materia di separazione dei gestori dei sistemi di trasporto del gas dalle altre attività non di rete, stabilendo che, se alla data del 3 settembre 2009 le imprese proprietarie di sistemi di trasporto si fossero trovate già in una situazione di fatto coincidente con il modello di separazione proprietaria, come disciplinato all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva, tale assetto non potesse più essere modificato;
- la medesima direttiva ha previsto, per le imprese proprietarie di sistemi di trasporto esistenti alla data del 3 settembre 2009 e appartenenti ad un’impresa verticalmente integrata, come definita dall’articolo 2 della direttiva, in alternativa alla separazione proprietaria, tre ulteriori modelli di separazione dalle attività di produzione e fornitura del gas e dell’elettricità:
 - l’istituzione di un gestore di trasporto indipendente, che gestisce ed è proprietario della rete (cosiddetto modello ITO, regolato dalle disposizioni di cui al capo IV della direttiva);
 - l’istituzione di un gestore di sistema indipendente, che gestisce una rete di proprietà di un soggetto terzo (cosiddetto modello ISO, regolato dalle disposizioni di cui all’articolo 14 della direttiva);
 - l’istituzione di un gestore di trasporto, che rispetti regole di indipendenza già esistenti che garantiscono una separazione effettiva in linea con quanto previsto dal modello ITO (come previsto dall’articolo 9, paragrafo 9, della direttiva);
- in base all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 3 marzo 2012, ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasporto agisca in qualità di gestore del sistema di trasporto;
- l’articolo 10, paragrafo 1, della menzionata direttiva dispone che, prima che un’impresa sia approvata e designata come gestore di un sistema di trasporto, la medesima venga certificata dall’autorità di regolamentazione nazionale ai sensi del

medesimo articolo 10, paragrafo 4, 5 e 6 e dell'articolo 3, del regolamento CE 715/2009;

- l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva prevede che le imprese proprietarie di un sistema di trasporto che sono state certificate dall'autorità nazionale di regolamentazione (per l'Italia, l'Autorità) come imprese che hanno rispettato le prescrizioni di cui al paragrafo 9 della medesima direttiva, sono approvate e designate dagli Stati membri quali gestori di sistemi di trasporto;
- l'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva prevede che i gestori di sistemi di trasporto notifichino all'autorità di regolamentazione tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui al paragrafo 9 della medesima direttiva;
- l'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva prevede che le autorità di regolamentazione vigilino in permanenza sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9 della medesima direttiva da parte dei gestori dei sistemi di trasporto e, al fine di assicurare tale rispetto, avviino una procedura di certificazione:
 - quando ricevono notifica dal gestore del sistema di trasporto;
 - di loro iniziativa, quando vengono a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasporto rischia di concretare una violazione dell'articolo 9 della direttiva, ovvero quando hanno motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata;
 - su richiesta motivata della Commissione;
- l'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva prevede che le autorità di regolamentazione adottino una decisione di certificazione del gestore del sistema di trasporto entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data della notificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione; decorso questo termine, la certificazione si presume accordata; la decisione espressa o tacita dell'autorità di regolamentazione acquista efficacia soltanto dopo che si è conclusa la procedura di cui al successivo alinea;
- l'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva prevede che l'autorità di regolamentazione notifichi senza indugio alla Commissione la decisione espressa o tacita di certificazione del gestore del sistema di trasporto, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa; la Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 3 del regolamento CE 715/2009;
- l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento CE 715/2009 prevede che la Commissione esamini la notifica di una decisione riguardante la certificazione di un gestore del sistema di trasporto non appena la riceve ed entro due mesi dal giorno della sua ricezione fornisca il suo parere alla competente autorità nazionale di regolamentazione circa la sua compatibilità con l'articolo 10, paragrafo 2, o l'articolo 11, e l'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
- l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento CE 715/2009 prevede che, entro due mesi dalla ricezione del parere della Commissione, l'autorità nazionale di regolamentazione adotti la decisione finale riguardante la certificazione del gestore del sistema di trasporto, tenendo nella massima considerazione detto parere;

- il D.lgs. 93/11 ha recepito nell'ordinamento nazionale i requisiti e gli adempimenti previsti dalla direttiva 2009/73/CE per la certificazione delle imprese che intendono agire in qualità di gestore di trasporto;
- il D.lgs. 93/11 ha previsto l'applicazione ai gestori dei sistemi di trasporto della procedura di certificazione di cui alla direttiva 2009/73/CE ed ha, altresì, stabilito che:
 - entro il 3 marzo 2012, l'impresa maggiore di trasporto, proprietaria della rete di trasporto nazionale e regionale del gas naturale si conformi alla disciplina del gestore di trasporto indipendente di cui al capo IV della direttiva 2009/73/CE (modello ITO);
 - è fatta salva in ogni momento la possibilità per l'impresa maggiore di trasporto di conformarsi a quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE, procedendo alla separazione proprietaria.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/com 153/11, l'Autorità ha disciplinato le procedure di certificazione per i gestori dei sistemi di trasporto del gas e di trasmissione dell'energia elettrica previste dalla direttiva 2009/73/CE e dal D.lgs. 93/11;
- il comma 4.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che l'Autorità avvii la procedura di prima certificazione:
 - su istanza dei nuovi gestori di trasporto che avviano l'attività in data successiva alla pubblicazione del presente articolato;
 - d'ufficio per i soggetti esistenti alla data di pubblicazione della medesima deliberazione;
- il comma 4.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che l'Autorità avvii una procedura di ricertificazione nei seguenti casi:
 - su propria iniziativa, qualora venga a conoscenza di modifiche dei diritti o dell'influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori di trasporto e di trasmissione che possano comportare una violazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE;
 - su motivata richiesta della Commissione;
 - a seguito delle comunicazioni di cui al comma 25.1 o del verificarsi delle circostanze di cui al comma 12.5 del medesimo allegato;
- il comma 4.3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che, ai fini della procedura di certificazione, le imprese proprietarie di sistemi di trasporto siano tenute ad inviare all'Autorità tutte le informazioni e i documenti previsti dai questionari di cui agli allegati B, C, D, E, F, in relazione al modello di separazione applicabile;
- il comma 4.4, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che, nei casi di cui al comma 4.2, lettera a) e lettera b) del medesimo allegato, le procedure di ricertificazione siano avviate con provvedimento dell'Autorità, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza delle modifiche o dalla richiesta della Commissione;

- il comma 4.5, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che le procedure di ricertificazione, nei casi di cui al comma 4.2, lettera c) del medesimo Allegato, siano avviate entro 60 giorni dalla data di ricevimento, da parte dell'Autorità, delle comunicazioni previste dal comma 25.1 dell'Allegato, qualora le variazioni intervenute richiedano un riesame del rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9, della direttiva 2009/73/CE;
- il comma 5.6, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che l'Autorità, effettuate le verifiche di conformità delle informazioni fornite alle disposizioni della direttiva 2009/73/CE e del D.lgs. 93/11, adotti la decisione di certificazione preliminare entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni stesse; decorso tale termine senza che la decisione sia stata adottata, la certificazione preliminare si intende accordata;
- il comma 5.8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che l'Autorità adotti la decisione finale di certificazione entro due mesi dal ricevimento del parere della Commissione, tenendo conto delle considerazioni espresse nel parere; la decisione finale è notificata al Ministero dello Sviluppo Economico e ai gestori interessati; la decisione finale dell'Autorità e il parere della Commissione sono pubblicati congiuntamente sul sito internet dell'Autorità;
- il comma 25.1, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede che ogni variazione rilevante che dovesse intervenire successivamente alla conclusione di una procedura di certificazione, debba essere comunicata all'Autorità dal responsabile di conformità entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta variazione, fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria a giustificare e valutare la portata della variazione medesima.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 191/2012/E/GAS, l'Autorità ha adottato la decisione di certificazione preliminare di Snam Rete Gas S.p.A. in qualità di gestore di sistema di trasporto indipendente secondo il modello ITO previsto dall'articolo 9, paragrafo 8, lettera b), della direttiva 2009/73/CE;
- in data 6 agosto 2012, la Commissione ha notificato all'Autorità il parere di cui all'articolo 3 del regolamento CE 715/2009, che si esprime favorevolmente con tutte le scelte contenute nella deliberazione 191/2012/E/GAS;
- con la deliberazione 403/2012/R/GAS, l'Autorità ha adottato la decisione finale di certificazione di Snam Rete Gas S.p.A. in qualità di gestore di sistema di trasporto indipendente secondo il modello ITO previsto dall'articolo 9, paragrafo 8, lettera b), della direttiva 2009/73/CE;
- l'articolo 15, della legge 27/12 ha previsto che, al fine di introdurre la piena terzietà dei servizi regolati di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e distribuzione dalle altre attività della relativa filiera svolta in concorrenza, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Autorità, da emanare entro il 31 maggio 2012, sono disciplinati i criteri, le

condizioni e la modalità, cui si conforma il gruppo Snam S.p.A. per adottare il modello di separazione proprietaria, di cui all'articolo 19 del D.lgs. 93/11;

- l'articolo 15, della medesima legge 27/12 prevede che la separazione proprietaria del gruppo Snam S.p.A. venga effettuata entro il 24 settembre 2013;
- il dPCM 25 maggio 2012 ha dato attuazione all'articolo 15 della legge 27/12, disciplinando i criteri, le condizioni e la modalità cui si deve conformare, entro il 24 settembre 2013, il gruppo Snam S.p.A. al fine di adottare il modello di separazione proprietaria, di cui all'articolo 19 del D.lgs. 93/11;
- con la comunicazione del 16 ottobre 2012, Snam S.p.A., in qualità di soggetto controllante Snam Rete Gas S.p.A. , ha comunicato all'Autorità il perfezionamento dell'operazione di cessione da parte di ENI S.p.A. del 30% meno un'azione del capitale votante di Snam S.p.A. e quindi del relativo controllo, impegnandosi altresì a trasmettere all'Autorità tutta la documentazione prevista dalla deliberazione ARG/com 153/11 necessaria alla procedura di ricertificazione di Snam Rete Gas S.p.A.;
- con la comunicazione del 26 ottobre 2012, il responsabile di conformità di Snam Rete Gas S.p.A. ha comunicato all'Autorità l'avvenuta operazione di cui al precedente alinea ai sensi del comma 25.1 e 25.2, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11;
- con la comunicazione del 14 dicembre 2012, la società Snam S.p.A., in qualità di soggetto controllante Snam Rete Gas S.p.A. , ha presentato istanza all'Autorità di ricertificazione per Snam Rete Gas S.p.A. in qualità di gestore di trasporto del gas in separazione proprietaria ed ha trasmesso la documentazione prevista dall'Allegato D alla deliberazione ARG/com 153/11.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare, ai sensi del comma 4.2, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, un procedimento finalizzato alla ricertificazione di Snam Rete Gas S.p.A. in qualità di gestore di sistema di trasporto del gas in separazione proprietaria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE

DELIBERA

1. di avviare, ai sensi del comma 4.2, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, un procedimento finalizzato alla ricertificazione di Snam Rete Gas S.p.A. in qualità di gestore di sistema di trasporto del gas in separazione proprietaria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE;
2. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità;

3. di prevedere che il procedimento si concluda, ai sensi del comma 5.8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11, entro due mesi dalla ricezione del parere della Commissione di cui all'articolo 3 del regolamento CE 715/2009;
4. di notificare il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a Snam S.p.A. e a Snam Rete Gas S.p.A. ;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

17 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni